



**CONTRATTO NORMATIVO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA,
STAMPA E CONSEGNA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI PER AGENZIA DELLE
ENTRATE E PER AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - LOTTO N. ____
- CIG: _____**

tra

Agenzia delle Entrate (di seguito anche “**AdE**”), con sede legale in Roma, Via Giorgione 106, C.F. e P.I. 06363391001, in persona del _____, giusta delega prot. n. _____, domiciliato per la carica ove sopra,

e

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito anche “**AdeR**”), con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar 14, codice fiscale e partita Iva 13756881002, in persona di _____, nato a _____ il _____, il quale interviene giusta delega prot. n. _____ (che qui si allega sub “_____a”), domiciliato per la carica come sopra

(di seguito anche “**Committenti/e**”)

e

_____, con sede legale in _____ ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. _____, C.F. _____ e P. IVA _____, in persona di _____, legale rappresentante *pro tempore* (di seguito anche il “**Fornitore**” o “**Aggiudicatario**”),

La presente scrittura privata è redatta con procedure informatiche così come previsto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 (di seguito, per brevità, anche Codice).

PREMESSO CHE

- con determina prot. n. 6479 del 14 giugno 2023, Agenzia delle Entrate ha avviato una procedura aperta, suddivisa in 2 lotti, per l'affidamento della fornitura, stampa e consegna di prodotti tipografici per Agenzia delle Entrate e per Agenzia delle entrate-Riscossione;
- all'esito della procedura di gara, l'offerta presentata dal Fornitore è risultata quella con il miglior prezzo secondo i criteri fissati nel Disciplinare di gara;
- con provvedimento prot. ____/____ del _____, l'Agenzia ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore del Fornitore;
- ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50 del 2016 l'aggiudicazione è divenuta efficace in quanto la Stazione appaltante ha verificato in capo all'Aggiudicatario il possesso dei prescritti requisiti.
- è decorso il termine per la stipula del presente Contratto, di cui all'art. 32, commi 8 e 9, del D.lgs. 50/2016.
- la Società, in sede di gara, si è espressamente obbligata ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate e domiciliate, ciascuna nella loro qualità, convengono quanto segue:

Art. 1 – Allegati e definizioni

1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

- Delega dott. _____, qui allegata sub “ _____ ”;
- (eventuale) Procura _____ (Aggiudicatario) qui allegata sub “ _____ ”.
- Offerta economica dell'Aggiudicatario, qui allegata sub “ _____ ”.

2. La documentazione di seguito indicata, pur non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

- Bando e Disciplinare di gara con relativi allegati;
- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e relativi allegati (d'ora innanzi, per brevità, anche "Capitolato");
- Progetto tecnico e relativi allegati;
- Patto d'integrità sottoscritto dalla Società;
- Codice di Comportamento e di Condotta del personale dell'Agenzia delle Entrate;
- Polizza fidejussoria n. _____, emessa a titolo di cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50 del 2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel Contratto medesimo per un importo pari ad € _____, emessa dalla _____ il _____ e valida sino a _____;
- polizza assicurativa RCT/RCO n. _____, emessa da _____ il _____ e valida sino al _____.

3. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei documenti sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
- Offerta economica del Fornitore;
- Contratto normativo;
- Contratto esecutivo;

4. Ai fini del presente Contratto, alle espressioni ed ai termini sotto indicati viene attribuito il seguente significato:

- ***CONTRATTO NORMATIVO (o "Contratto"):***

il contratto normativo disciplina le condizioni generali, le modalità e i termini della fornitura oggetto dell'affidamento, come descritti nel Capitolato. Con la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario si obbliga a fornire i prodotti e i servizi indicati nel Capitolato.

- ***CONTRATTO ESECUTIVO:***

nel contratto esecutivo le Committenti determinano la quantità massima presunta della fornitura descritta nel Capitolato, che richiederanno mediante la comunicazione al Fornitore di singoli Ordinativi di fornitura.

Le Committenti sono vincolate alla fornitura richiesta solo al momento dell'emissione dei singoli ordinativi di fornitura inviati al Fornitore in esecuzione del/i contratto/i esecutivo/i.

- **ORDINATIVO DI FORNITURA:**

l'ordinativo di fornitura è l'apposita richiesta a consumo, ossia la singola commessa di affido, in esecuzione del/i contratto/i esecutivo/i.

- **COMMITTENTI/E:**

Agenzia delle Entrate (e Agenzia delle entrate-Riscossione).

- **AGGIUDICATARIO O FORNITORE:**

affidatario della fornitura di cui al successivo articolo 2.

Art. 2 - Oggetto

1. Oggetto del contratto è la fornitura, stampa e consegna di prodotti tipografici, con la consegna al piano nelle sedi del Lotto indicate negli Allegati 2A e 2B del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
2. Le condizioni del servizio sono regolate dal Capitolato, dal Disciplinare, da quanto dichiarato dal Fornitore in sede di offerta, dal presente contratto, da intendersi qui integralmente recepiti, nonché dalle indicazioni operative che saranno altresì impartite dai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate *(o dell'Agenzia delle entrate-Riscossione)*.

Art. 3 - Durata

1. Il presente contratto ha durata pari a 24 mesi con decorrenza dal giorno della sua sottoscrizione e fino al raggiungimento del massimale di € XXX.XXXX,XX, oltre IVA. Conseguentemente il termine finale di ciascun contratto esecutivo non potrà essere successivo a quello del presente contratto.
Il raggiungimento anticipato del suddetto massimale sarà causa di risoluzione automatica del contratto.
2. Le Committenti si riservano la facoltà di rinnovare il presente contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori 12 mesi.

3. Il fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta mediante contratto/i esecutivo/i fino ad esaurimento dell'importo complessivo massimo sopra indicato, non potendo pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali, tale importo non dovesse essere completamente utilizzato.
4. Qualora le Committenti, ricorrendone i presupposti, richiedano un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.lgs. n. 50/2016, il Fornitore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, le Committenti – nel corso dell'esecuzione dell'appalto – si riservano la facoltà di prorogare la durata del presente Contratto e dei relativi contratti esecutivi per il tempo strettamente occorrente alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il Fornitore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni, previste nel presente Contratto e nei relativi contratti esecutivi, agli stessi prezzi, patti e condizioni o a quelli più favorevoli per la Committente.

Art.4 - Avvio dell'appalto - Modalità di esecuzione della fornitura

1. Stipulati i singoli Contratti esecutivi ed emessi gli ordinativi, le forniture dovranno essere eseguite al piano presso le sedi indicate nel Capitolato, nel pieno rispetto di quanto indicato nel Capitolato medesimo, nell'offerta economica e nel Disciplinare di gara. L'elenco degli Uffici, allegato al Capitolato, presso cui effettuare le forniture potrà variare a seconda delle esigenze dell'Amministrazione, senza che la Società possa eccepire nulla in merito.
2. Gli Ordinativi, attuativi dei Contratti esecutivi, saranno emessi, per AdE, dai competenti Uffici delle singole Direzioni regionali, delle Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano e degli Uffici Centrali, mentre per AdeR saranno emessi centralmente dall'Ufficio Logistica e Security.
3. La Società dovrà provvedere all'esecuzione della fornitura a seguito della ricezione dell'Ordinativo e sarà tenuta ad accettare ordinativi di fornitura fino a concorrenza del massimale precedentemente indicato. Ogni singolo ordinativo di fornitura, per ciascun

ufficio destinatario, dovrà essere evaso secondo le modalità e nei tempi stabiliti nel Capitolato, pena l'applicazione delle previste penali.

4. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Committenti, nonché a dare alle stesse immediata comunicazione di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere influenza sulla corretta esecuzione del Contratto;

5. Il Fornitore è tenuto a rispettare il processo di omologazione di cui all'art. 8 del Capitolato, per la stampa degli avvisi di ricevimento modelli 231, da parte di infocat, società del gruppo Poste Italiane, nonché di diversi processi di omologazione che si dovessero rendere necessari in caso di modifica del soggetto suindicato. Le Committenti si riservano di comunicare tempestivamente eventuali variazioni al suddetto processo di omologazione.

Art 5 – Oneri a carico del Fornitore

1. L'esecuzione delle forniture si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.

2. Il Fornitore si impegna a fornire prodotti identici per qualità e confezione a quelli offerti.

3. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne le Committenti da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, in fase di esecuzione del presente Contratto, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie entrate in vigore o modificate successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto resteranno ad esclusivo carico del Fornitore.

4. Il Fornitore si impegna espressamente ad impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nei suoi allegati e negli atti della procedura di gara.

5. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Modello 231, dei Patti d'integrità, del protocollo di legalità e dei Codici di comportamento delle Committenti consultabili sui siti web

www.agenziaentrate.gov.it e www.agenziaentrateriscossione.gov.it che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il Fornitore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico, con il Modello 231, con i Patti d'integrità, con il Protocollo di legalità e con i Codici di comportamento.

L'inosservanza dei predetti obblighi sarà considerata grave inadempimento contrattuale, e di conseguenza le Committenti avranno facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

6. Il Fornitore ha, inoltre, l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per l'intera durata del contratto, la documentazione richiesta e presentata per la stipula del presente atto.

In particolare, il Fornitore ha l'obbligo, per tutta la durata del contratto di:

- a) comunicare alle Committenti ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
- b) comunicare alle Committenti ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, anche con riferimento a quanto espresso dall'art.106 comma 1 lett. d) punto 2) del D.lgs. 50/2016, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo.

7. In caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, le Committenti, oltre al risarcimento del danno, avranno facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto e i relativi contratti esecutivi.

Art. 6 – Controlli e verifiche

1. Le Committenti hanno facoltà di eseguire qualsiasi tipo di verifica o controllo giudicati utili, anche in contraddittorio con il Fornitore, a valutare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il controllo consisterà, in particolare, nell'accertamento della corrispondenza tra il materiale consegnato e quanto richiesto nel Capitolato.

2. Le Committenti hanno piena facoltà di rifiutare il materiale che risulti non rispondente a quello ordinato e di chiederne la sostituzione a spese e a carico del Fornitore.

Saranno rifiutate le forniture che risultassero difettose o, in qualsiasi modo, non

rispondenti alle prescrizioni tecniche e/o non idonee all'uso per incompatibilità con le apparecchiature in dotazione degli Uffici.

3. Gli articoli che non risulteranno corrispondenti perfettamente agli ordinativi effettuati non saranno accettati e dovranno essere ritirati ed eventualmente sostituiti secondo quanto previsto dal Capitolato, pena l'applicazione delle previste penali.

Le spese per la sostituzione sono a totale carico del Fornitore, ivi comprese quelle per trasporto, imballo, consegne e quant'altro inerente e conseguente.

Il Fornitore dovrà ritirare, a sue spese, la merce non idonea e in pendenza o in mancanza del ritiro, detta merce rimane a rischio e a disposizione del Fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte delle Committenti per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale possa subire.

Articolo 7 – Personale di servizio

1. Il personale incaricato dalla Società dovrà essere di comprovata capacità tecnica.

2. La Società si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari, da contratti collettivi, da circolari e atti amministrativi, vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia di previdenza e di disciplina infortunistica, manlevando le Committenti da ogni responsabilità in merito e assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore si obbliga, quindi, ad applicare nei confronti del personale occupato nelle attività di fornitura le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

3. In caso di inadempienza retributiva e/o contributiva, le Committenti procederanno ai sensi di quanto previsto all'art. 30, commi *5bis* e 6 D.lgs. 50/2016.

4. La Società si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.lgs. n. 81 del 2008 e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.

5. Le risorse umane dedicate alla fornitura dipenderanno solo ed esclusivamente dalla Società, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte delle Committenti.

Resta inteso che la Società è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne le Committenti da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in all'esecuzione del Contratto.

6. Le Committenti potranno richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso in linea con i regolamenti delle Committenti medesime e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. La Società dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate.

7. Le parti convengono che, in caso di inadempimento da parte della Società agli obblighi del presente articolo, le Committenti potranno dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Art. 8 – Corrispettivi, fatturazione e pagamento

Per la fornitura di cui al presente contratto, le parti fissano un corrispettivo massimale pari ad € _____, di cui _____ per AdE ed € _____ per AdeR.

I corrispettivi unitari riferiti ai singoli prodotti sono indicati nell'offerta economica che viene allegata al presente contratto.

Tali corrispettivi sono da intendersi al netto di IVA e comprensivi di ogni onere e spesa e

potranno essere aggiornati in aumento o in diminuzione secondo quanto previsto nel successivo art. 9.

Resta inteso che le Committenti liquideranno al Fornitore il corrispettivo dovuto calcolato sulla base dei prezzi rapportati alle quantità effettivamente fornite.

I corrispettivi di cui al presente articolo verranno liquidati previa presentazione di regolari fatture, riportanti il riferimento al numero di CIG, allo specifico Contratto Esecutivo e all'ordinativo cui si riferisce.

In caso di RTI ciascun componente del raggruppamento dovrà produrre la fattura per le prestazioni di competenza.

Le Committenti, a seguito della completa effettuazione di ogni ordinativo di fornitura e dopo l'attestazione di regolare esecuzione da parte delle strutture destinatarie, provvederanno alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dal Fornitore, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sull'Istituto di credito o su Poste Italiane SpA e sul numero di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto.

La fatturazione avrà periodicità mensile. Nella fattura dovranno essere indicati gli estremi degli Ordinativi di Fornitura cui questa si riferisce.

La Società indica il seguente indirizzo di posta elettronica al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l'esecuzione del contratto:

_____.

Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate:

- per AdE, ad Agenzia delle Entrate, Via Giorgione, 106 – 00147 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7.3.2008 all'indirizzo PEC riportato sul sito www.indicepa.gov.it, avendo cura di inserire il codice IPA indicato nel contratto esecutivo. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all'ufficio di destinazione;
- per AdeR, i riferimenti di intestazione delle fatture saranno indicati, invece, nel

contratto esecutivo o nei contratti esecutivi che dalla medesima verranno stipulati.

Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell'Amministrazione.

Restano a carico del Fornitore tutti gli oneri fiscali, inclusi quelli eventuali relativi all'imposta di bollo, derivanti dall'emissione delle fatture.

Sull'importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento); le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

In conformità alle previsioni di cui all'art. 35, c. 18 D.lgs. 50/2016, dopo la sottoscrizione del contratto esecutivo, entro quindici giorni dall'Ordinativo di Fornitura potrà essere corrisposta al Fornitore un'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore dell'Ordinativo di Fornitura, subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Committenti. Il Fornitore decadrà dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procederà, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, le Committenti verificheranno, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dal Fornitore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, le Committenti - ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederanno alla sospensione del pagamento.

La Società prende espressamente atto che le Committenti non corrisponderanno interessi per eventuali ritardi verificatisi nei pagamenti per ragioni indipendenti dalla loro volontà.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti, imputabile alle Committenti, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9.10.2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9.11.2012 n. 192.

In caso di applicazione delle penali l'importo delle stesse sarà oggetto di emissione di nota di addebito alla Società. Sarà altresì facoltà delle Committenti rivalersi, per l'importo corrispondente, sulla cauzione definitiva.

Resta inteso che il massimale contrattuale non vincola le Committenti alla richiesta di prestazioni minime determinate; il Fornitore avrà, pertanto, diritto al corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente rese.

Il corrispettivo sopra indicato si riferisce alle forniture che rispettino i requisiti tecnici di cui al Capitolato, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura maturati dal Fornitore.

Il Fornitore dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato.

Art. 9 - Revisione dei prezzi

1. I prezzi sono aggiornati, in aumento (su istanza del Fornitore) o in diminuzione in misura non superiore alla differenza tra l'indice medio mensile Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della presentazione dell'istanza di revisione e quello disponibile nel mese di sottoscrizione del contratto.

Qualora si rendano necessarie ulteriori revisioni, successive alla prima, esse saranno quantificate tenendo conto della differenza tra l'indice medio mensile Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della presentazione della nuova istanza di revisione e l'indice considerato nel provvedimento di autorizzazione della precedente revisione. La revisione viene riconosciuta per un massimo di due volte l'anno (da intendersi anno contrattuale).

2. La revisione dei prezzi può essere concessa secondo la seguente procedura:

- esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP a seguito di procedimento attivato per tramite di posta certificata (PEC) su istanza della parte

interessata. Non è ammessa la revisione prezzi unilateralmente applicata dal Fornitore;

- l'istanza deve essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta;
- il RUP, entro 30 giorni dalla ricezione dalla PEC, emette un proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione concessa;
- il termine di 30 giorni è interrotto qualora il RUP ritenesse mancante o incompleta la documentazione necessaria per la sua definizione;
- il provvedimento di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi viene inviato via PEC all'indirizzo indicato nel contratto dall'aggiudicatario.

3. Non saranno prese in considerazione richieste di revisione prezzi presentate dal Fornitore successivamente alla scadenza del contratto.

Art. 10 - Penali

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e buona fede.

Le Committenti, verificata l'eventuale mancanza, carenza o effettuazione del servizio in maniera difforme dalle previsioni del Capitolato e dei relativi allegati, fatte salve le ipotesi che possono comportare risoluzione del contratto, si riserva la facoltà, previa procedura di contestazione degli addebiti e tenendo conto di quanto previsto dall'art. 113 bis del Codice, di comminare le penali come di seguito disciplinate.

	INADEMPIENZA RILEVATA	PENALI	RIFERIMENTO CAPITOLATO
1	Mancato rilascio del D.d.T.	Verrà applicata una penale pari ad € 100,00 per ogni inadempienza	Paragrafo 9.3
2	Ritardata consegna rispetto al termine previsto	Verrà applicata una penale pari al 5% del valore della fornitura destinata alla singola sede di pertinenza (come da singolo DdT) per ogni giorno lavorativo di ritardo	Paragrafo 9.1
3	Ritardata sostituzione prodotti difformi qualitativamente	Verrà applicata una penale pari al 5% del valore della fornitura destinata alla singola sede di pertinenza (come da DdT) per ogni giorno lavorativo di ritardo	Paragrafo 12

	INADEMPIENZA RILEVATA	PENALI	RIFERIMENTO CAPITOLATO
4	Ritardato ritiro dei prodotti non conformi qualitativamente o quantitativamente	Verrà applicata una penale pari al 4% del valore della fornitura destinata alla singola sede di pertinenza (come da DdT) per ogni giorno lavorativo di ritardo	Paragrafo 12

2. Si considera ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato; in tali casi le Committenti si riservano la facoltà di applicare le penali di cui sopra sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi ad essa connessi verranno prestati in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Le penali individuate ai punti 2, 3 e 4 saranno commisurate al valore della fornitura destinata a ciascuna sede oggetto di inadempienza, come da documento di trasporto di pertinenza.

Constatato l'inadempimento/ritardo, le Committenti comunicheranno al Fornitore la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee, a giudizio delle Committenti, a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni contrattualmente assunte, resta ferma la facoltà delle Committenti di ricorrere a terzi addebitando al Fornitore i relativi costi sostenuti.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore come nelle ipotesi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore aggiudicatario non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omissso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente) o sia imputabile all'Amministrazione.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso

l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

In ogni caso, è fatta salva l'azione per il risarcimento del danno e ogni altra azione che le committenti riterranno di intraprendere a tutela dei propri interessi.

L'ammontare complessivo delle penali non può comunque essere superiore al 10% dell'importo del contratto normativo, pena la risoluzione del contratto stesso in danno dell'Appaltatore.

9. In caso di applicazione delle penali, l'importo di queste ultime sarà oggetto di emissione di nota di addebito alla Società. L'importo delle penali dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dall'emissione della nota di addebito, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, fatta salva la possibilità per le Committenti di detrarre gli importi per le penali direttamente dai corrispettivi maturati dal Fornitore e non ancora fatturati.

Art. 11 - Recesso

Le Committenti hanno il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente e anche per una sola Direzione, dal presente Contratto e dai contratti esecutivi dallo stesso discendenti, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016, dandone preventiva comunicazione almeno 20 giorni prima al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata. Alla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.

Il Fornitore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 109, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

Le Committenti, altresì, avranno facoltà di recedere dal contratto qualora, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, vengano attivate convenzioni Consip.

Art. 12 – Risoluzione del contratto

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto e con i contratti esecutivi dallo stesso discendenti, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dalle Committenti - a mezzo di posta elettronica certificata - per porre fine all'inadempimento,

le Committenti potranno considerare risolto di diritto il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti ai sensi dell'art. 1454, comma 3, del cod. civ., riterranno definitivamente la cauzione, nonché procederanno nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subito.

2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti potranno essere risolti di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata, qualora l'ammontare delle penali maturate dal Fornitore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.

3. Il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti potranno essere risolti di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore - a mezzo posta elettronica certificata - nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore ai fini della stipula del presente Contratto;
- b) mancato reintegro della cauzione e delle coperture assicurative;
- c) stato di inosservanza del Fornitore riguardo tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del Contratto;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- e) mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- f) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal Disciplinare di gara, dal presente Contratto e dalla legislazione vigente;
- g) almeno tre segnalazioni consecutive di situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o di irregolarità o inadempimenti;
- h) violazione degli oneri e degli obblighi in materia di riservatezza di cui agli articoli 5 e 17 del presente contratto;
- i) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- j) mancato rispetto del Codice Etico, del Modello 231, dei Patti d'integrità, del protocollo di legalità e dei Codici di comportamento delle Amministrazioni a norma del precedente art. 5;
- k) inadempimento agli obblighi di comunicazione previsti dal D.lgs. n. 159/2011 o da

ulteriori disposizioni antimafia emanate successivamente alla stipula del presente Contratto, e ad ogni ulteriore obbligo indicato all'art. 18 del presente contratto;

- l) inadempimento rispetto agli obblighi meglio specificati all'articolo "____ Avvalimento" (*da inserire solo in caso di avvalimento*).

4. Le Committenti, inoltre, procederanno alla risoluzione del presente Contratto e dei contratti esecutivi dallo stesso discendenti qualora nei confronti del Fornitore e/o dei componenti la compagine sociale del Fornitore, e/o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del Contratto e/o dei contratti esecutivi sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

5. In caso di risoluzione, le Committenti hanno la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno. Con la risoluzione del Contratto sorge per le Committenti il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno del Fornitore inadempiente.

6. Nel caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016.

7. In caso di risoluzione del presente Contratto, il Fornitore si impegna, sin d'ora, a fornire alle Committenti tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente Contratto.

8. In caso di risoluzione per responsabilità del Fornitore, questi è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalle Committenti per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove queste non si siano avvalse della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, conformemente a quanto statuito dall'art. 108, comma 8, del medesimo Decreto.

9. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, le Committenti incamereranno la garanzia definitiva.

10. Le Committenti, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, potranno interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto normativo per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta ai sensi dell'art. 110, comma 2.

11. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 13 – Assunzioni di responsabilità e garanzia di esecuzione

1. Il Fornitore terrà indenni le Committenti da qualsiasi danno possa derivare alle stesse, ai loro dipendenti o a terzi o a cose di terzi in conseguenza di negligenze, ritardi, o inadempimenti nella fornitura. Il Fornitore garantisce, quindi, la corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali, rispondendo di eventuali danni o inadempienze, anche verso terzi, commessi dal personale utilizzato. Il Fornitore si obbliga a tenere indenni e a risarcire le Committenti per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che le stesse dovessero subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei loro confronti da parte di terzi.

2. Le Parti concordemente stabiliscono che al presente contratto si applica integralmente la garanzia per vizi nonché ogni istituto normativo a tutela dei diritti e interessi del compratore. Il Fornitore ha prodotto la polizza assicurativa RCT e RCO n. _____ del _____ emessa da _____ per importi massimali annuali pari ad Euro 2.000.000,00 per la RCT e 2.000.000,00, ma con il limite di 1.000.000,00 per singolo infortunato, per la RCO, valida sino al _____.

Resta in ogni caso inteso che il Fornitore è, comunque, responsabile in proprio per quanto l'assicurazione presentata – ancorché accettata dalle Committenti – non dovesse garantire al momento del sinistro.

3. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo sono condizioni essenziali per le Committenti e che, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto

salvo l'obbligo di risarcimento di ogni danno subito.

4. A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, il Fornitore ha costituito una garanzia di esecuzione di cui alla polizza n. _____ del _____ emessa da _____ per una somma pari ad € _____, nelle forme e nei modi previsti dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e valida sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

5. In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Fornitore, le Committenti si rivarranno, senza alcuna formalità, sulla garanzia di cui al precedente comma, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori danni subiti.

6. Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, la cauzione prestata dal Fornitore a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto sarà progressivamente svincolata, a richiesta dello stesso.

7. Qualora, per ogni evenienza normativamente o contrattualmente prevista, l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre, essa dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui le Committenti avranno reso nota, al Fornitore, l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, essa verrà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

Le Committenti potranno considerare risolto di diritto il contratto qualora non fosse possibile la citata reintegrazione con i restanti ratei di prezzo, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno subito.

Art. 14 - Subappalto

(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subappalto, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall'art. 105 del

D.lgs. n. 50/2016, le seguenti prestazioni contrattuali:

a.(valore _____)

b.....(valore _____).

2. Il Fornitore, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui al comma 7 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016, genera il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alle Committenti le verifiche sull'impresa subappaltatrice.

3. Il Fornitore provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un'apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

4. L'eventuale affidamento in subappalto della fornitura di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti delle Committenti per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

5. Il Fornitore è obbligato solidamente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

7. Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per le Committenti di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte del Fornitore o in caso di richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il Fornitore è liberato dall'obbligazione solidale di cui al comma 5.

Art. 15 – Divieto di cessione del contratto

1. È fatto divieto al Fornitore di cedere il contratto.

2. In caso di inosservanza, da parte del Fornitore, degli obblighi di cui al precedente comma, le Committenti, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avranno facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 16 – Cessione del credito

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, D.lgs. n. 50/2016 è ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti delle Committenti a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni di cui alla Legge 21.2.1991, n. 52.
2. Le cessioni diverranno efficaci ed opponibili alle Committenti solo qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
3. Qualora al momento della notifica della cessione del credito il Fornitore risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 602, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00 le Committenti si riservano il diritto, e il Fornitore espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei loro confronti.

Art. 17 – Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società fornitrice

1. Il Fornitore, qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali ovvero mutare tipo sociale ovvero prendere parte ad operazioni in forza delle quali ad essa succeda altro operatore economico, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, prima di tali operazioni deve darne comunicazione scritta alle Committenti, trasmettendo tutta la documentazione relativa, almeno trenta giorni prima del compimento delle stesse.
2. Le Committenti si riservano, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. d) D.lgs. n. 50/2016 e a loro insindacabile giudizio, di autorizzare o meno la modifica e di proseguire o meno il rapporto contrattuale con il soggetto cessionario/risultante dalla trasformazione/subentrante.
3. Il mancato preavviso di cui al comma 1 fa sorgere in capo alle Committenti la facoltà di recedere dal presente contratto e dai relativi contratti esecutivi.

Art. 18 – Disposizioni antimafia

1. Il Fornitore prende atto che l'affidamento delle attività, oggetto del presente Contratto, è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. del 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.
2. In particolare, il Fornitore garantisce che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
3. Il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente alle Committenti ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto:
 - a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico del Fornitore ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del D.lgs. n. 159/2001, anche successivamente alla stipula del Contratto;
 - b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
 - c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Contratto.
4. Le Committenti si riservano, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.
5. Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell'arco della durata del Contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà delle Committenti di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Parimenti, il Contratto si risolverà di diritto ove il Fornitore non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.
6. *(Eventuale, nel caso in cui, al momento della stipula, non sia stata ancora rilasciata l'informazione antimafia)* Ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 del D.L. 76/2020,

convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, e dell'art. 92, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011, decorsi i termini di legge dalla richiesta senza che sia stata rilasciata l'informazione antimafia, le Committenti procedono alla stipula del presente Contratto, il quale rimarrà, comunque, risolutivamente condizionato all'esito della richiesta di cui sopra.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente Contratto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
2. Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, l'esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.
3. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del presente Contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.
5. Le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento.
6. I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente Contratto verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione dello stesso, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli

obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

7. Il Responsabile della protezione dei dati personali, per l'Agenzia delle entrate, è il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: entrate.dpo@agenziaentrate.it.

8. Il Responsabile della protezione dei dati personali, per il Fornitore, è _____, il cui dato di contatto è _____.

Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, è obbligato ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalle Committenti e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge citata il conto dedicato è il seguente: IBAN _____, presso _____.

Il/i soggetto/i abilitato/i ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è/sono:

1) _____ - C.F.: _____;

2) _____ - C.F. _____.

3. Ogni eventuale variazione dei dati sopra indicati dovrà essere comunicata alle Committenti entro 7 giorni. Fino al momento in cui tale comunicazione non sarà pervenuta alle Committenti, i pagamenti da queste effettuati avranno pieno effetto liberatorio.

4. Il Fornitore, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

5. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alle Committenti, stante

l'obbligo di verifica imposto alle stesse dal comma 9 del predetto art. 3 della Legge n. 136/2010.

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

7. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alle Committenti ed alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

8. Il Fornitore si impegna altresì ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato.

Art. 21 – Avalimento

(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato, in sede di Offerta, il ricorso all'avvalimento)

L'appaltatore, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti nel disciplinare di gare e nella documentazione della procedura ha dichiarato di avvalersi, alle condizioni e nei limiti previsti all'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, della società, codice fiscale, e partita IVA, con sede in

La Stazione appaltante effettuerà, in corso d'esecuzione del contratto, le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e circa la conformità dell'esecuzione dell'appalto alle clausole pattuite nel contratto di avvalimento.

Art. 22 – Domicilio eletto

1. A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:

- il Fornitore: _____ PEC: _____;

- Agenzia delle Entrate: Direzione Centrale Logistica e Approvvigionamenti – Settore Approvvigionamenti - Ufficio Gare per Beni e Servizi - Via Giorgione, 159 – 00147

Roma;

- (eventuale) Agenzia delle entrate-Riscossione: _____.

2. Resta, pertanto, inteso che ogni comunicazione alle Committenti relativamente al presente Contratto dovrà essere indirizzata al domicilio di cui al presente articolo.

Art. 23 – Foro competente

1. Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

Art. 24 – Spese

1. Sono a carico del Fornitore l'imposta di bollo e tutti gli ulteriori oneri tributari e le spese contrattuali, ivi compreso il rimborso alle Committenti delle spese relative alla pubblicità legale della procedura, ad eccezione di quelli che fanno carico alle Committenti per legge.

Il Fornitore dichiara che le prestazioni oggetto del presente Contratto costituiscono operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa.

Il contratto dovrà essere registrato a cura dell'appaltatore.

Inoltre, ai sensi del richiamato art. 1 comma 295 della L. 296/2006 alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le amministrazioni dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e, segnatamente, in esso, dell'art. 57 comma 7.

Roma, data del protocollo

Il Fornitore
Entrate-Riscossione

Per l'Agenzia delle Entrate

Per l'Agenzia delle